

cidente moderno con i primi riconoscimenti istituzionali di convivenze gay da parte di ordinamenti liberali.

I piú attenti osservatori del costume sostengono che non a caso tali residui culturali si manifestano come reazione alla minaccia costituita da grandi cambiamenti e dalla diffusione massificata di valori ispirati alla tolleranza e alla laicità. Gli inquietanti riflessi che alimentano la violenza sessuale e producono nuove forme di emarginazione dell'omosessualità rappresenterebbero lo scotto che le parti piú fragili del corpo sociale sono costrette a pagare in nome della ricerca di soluzioni che superino il dato biologico e i confini del destino genetico per rispondere a nuove istanze, quali la libera scelta di sodalizi umani improntati alla solidarietà piuttosto che al potere, indipendentemente dalle spinte istintive ad essi sottese.

ANGELA ROMANO

¹ Curata dalla editrice Leonardo (1989) a quasi un decennio di distanza dall'edizione originale *Cristianity, Social Tolerance and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Cristian Era to the Fourteenth Century* (1980). ² Cfr. D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano* (1978). ³ Cfr. E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*² (1985) ove, 97 ss., sono già impostati i termini del problema relativo alla valutazione dell'omosessualità nel mondo antico. ⁴ La premessa si riallaccia programmaticamente alle ricerche di P. VEYNE, *La famille et l'amour sous le Haut-Empire romain*, in *Annales E. S. C.* 33 (1978) 35 ss., nonché di M. FOUCAULT, *Histoire de la sexualité. 1. L'usage des plaisirs* (1984), trad. it. *L'uso dei piaceri* (1984). ⁵ VEYNE, *op. cit. passim*. ⁶ CANTARELLA, *Secondo natura* 141 nt. 40 con bibl., preferisce quest'ultima denominazione a quella di *Scantinia*, per cui opta invece DALLA, « *Ubi Venus mutatur* » 82 ss. con bibl. ⁷ VEYNE, *op. cit.* 37. ⁸ A. ROUSSELLE, *Porneia* (1983), trad. it. *Sesso e società dalle origini all'età cristiana* (1985). ⁹ Sull'adattamento del Cristianesimo ai vari contesti sociali cfr. A. DONINI, *Storia del Cristianesimo dalle origini a Giustiniano* (1975) *passim*; sulla tolleranza da esso mostrata verso gli omosessuali in alcune fasi di sviluppo per l'incrociarsi di ragioni economiche e ideologiche cfr. BOSWELL, *op. cit.* 90 ss. ¹⁰ M. YOURCENAR, *Mémoires d'Hadrien* (1951), trad. it. *Le memorie di Adriano* (rist. 1984) 187 ss. ¹¹ Sul ruolo svolto dai *thiasoi* non solo a Lesbo ma anche in altre zone della Grecia prima che la civiltà delle *poleis* relegasse le donne a compiti esclusivamente riproduttivi, CANTARELLA, *Secondo natura* 107 ss.

TAGLIACARTE

I. È noto, perché lo abbiamo detto e ripetuto piú volte, che la nostra rivista si studia al massimo di astenersi dai necrologi: il che non dipende da algore d'animo, ma, se mai, dal contrario, cioè dal fatto che ci duole fortemente di considerare scomparsi coloro che per tanti o tantissimi anni ci sono stati compagni, anche se a volte polemici, nella comune ricerca dell'introvabile diritto romano (Freud parlerebbe,

credo, di rimozione, e non saprei davvero dargli torto). Questo il motivo per cui non abbiamo segnalato nemmeno, quattro anni fa (1986), la morte di Jean Macqueron, che pure ci era particolarmente caro per la esplosione di gioia, quasi ai limiti (o forse oltre?) del pianto, che egli e la simpaticissima moglie ebbero qui a Napoli, nell'ormai lontano 1965, quando la commissione giudicatrice del primo premio Arangio-Ruiz, abbottonata e imperscrutabile sino all'ultimo istante, rese noto, a mezzo del giovane segretario Labruna (l'aula magna del Politecnico era affollata e attenta), il nome inaspettato del vincitore: il da loro (e poi da tutti noi) amatissimo Gérard Boulvert. Tuttavia oggi al ricordo di quel fine e indimenticato maestro mi richiama in modo particolare, e sento il dovere di segnalargliela, la sobria, ma intensissima pagina, che gli dedica, in *Iura* 37 (1986, ma 1989) 212 s., un romanista altrettanto fine, del quale ho personalmente il piú vivo rispetto, qual'è Maxime Lemosse. Quante cose, e sottili, dice in quella pagina il Lemosse. Esse vanno dal ricordo iniziale delle astiose divergenze, fortemente pregiudizievole per i giovani, che correvano a Parigi, quando Jean Macqueron si laureò, tra il Collinet e il Giffard, sino all'esortazione finale a studiare tutti noi piú da vicino e piú a fondo, sulle tracce del vecchio romanista di Aix-en-Provence, i documenti del 'diritto vivente' romano. Ad ogni modo, quello che mi ha piú colpito è una breve frase, priva del tutto di risentimenti, ma di intonazione pacatamente diagnostica: « Il fut dans sa génération l'un des rares romanistes de province à parvenir à la réputation qui fut la sienne ». Purtroppo, è cosa ben nota che 'quando Parigi sternutisce la Francia ha il raffreddore', ed è perciò ben naturale che sia (o sia stato prima d'ora) difficile avere in Francia l'agio di sternutare a chi non sia di Parigi. Forse succede (o è successo) anche altrove. Anche in Italia Roma (o meglio, coloro che vi sono accorsi da tutte le direzioni e vi si sono annicchiati) ci ha provato e ci prova; ma, per quanto riguarda il diritto romano, non direi che, almeno ai miei tempi, ci sia mai riuscita. (Forse non molti sanno che, quando Garibaldi, coi 'mille', sbarcò in Sicilia e risalì poi sino a Napoli, noi gente del Sud ci rifiutammo di farci 'annettere' dal Piemonte, ma votammo in autonomia per l'unità dell'Italia, ivi compreso, alla pari, lo stato piemontese). Certo, talvolta resistere è stato duro (comportando, può darsi, qualche piccolo sacrificio sul piano delle vanità mondane) e comunque i 'miei tempi' sono ormai passati. Ma io confido molto, oltre che in una Roma meno incline ad attribuirsi il diritto di sternutare per tutti, in un 'resto d'Italia' che si mantenga ancora e sempre cordialmente tenace nella sua riluttanza ad essere considerato ciò che assolutamente non è: una provincia. [A. G.].

2. Giuseppe Provera ha pubblicato un denso volume di *Lezioni sul processo civile giustiniano* (Torino, Giappichelli, 1989, p. VII-518), che si distingue, né poteva essere diversamente, per semplicità di linguaggio e per precisione di concetti. Lo schema dell'esposizione, con molte opportune integrazioni e varianti, è quello delle istituzioni giustiniane, i cui riferimenti testuali sono accompagnati dall'ottima traduzione italiana del Nardi. Ma, ovviamente, alle concezioni giustiniane l'a. arriva attraverso una esposizione storica, che illumina tanto le radici lontane («classiche») delle stesse, quanto le ragioni per cui varie volte dai loro precedenti d'altri tempi gli istituti giustinianej si sono piú o meno largamente discostati. Le parti in cui il libro (che contempla una futura continuazione) si distingue sono due. La prima (p. 1 ss.) è dedi-

cata, in due capitoli, al concetto romano di azione, partendo dalla famosa definizione celsina di D. 44.7.51, ripresa da I. 4.6 pr. La seconda (p. 257 ss.) analizza, in otto capitoli, i vari mezzi di tutela processuale, senza trascurare un cenno (p. 489 ss.) in ordine ai giudizi pubblici nella loro diversità dai giudizi privati. In conclusione, un ottimo ed ottimamente chiarificante contributo ad una materia che tutti abbiamo sott'occhio e che ai nostri tempi nessuno di noi (o quasi), ipertesi come siamo alla ricerca del diritto classico, veramente e approfonditamente conosce. [A. G.] \int

3. Lucio De Giovanni ha raccolto in volume tre suoi scritti, l'ultimo dei quali inedito, relativi al giurista Marciano (D.G.L., *Giuristi severiani. Elio Marciano* [Napoli, D'Auria, 1989] p. 163). Con critica attenta e giustamente sensibile al clima storico, culminante nella *constitutio Antoniniana*, in cui l'opera di Marciano pienamente si inserisce, l'a. passa in rassegna, senza prevenzioni metodologiche fuorvianti, i *libri institutionum*, quelli *de appellationibus* e quelli *regularum*. Lucida e penetrante la breve premessa inquadrativa. [V. G.].

4. Il libro di Sebastiano Tafaro « *Pubes* » e « *viripotens* » nella esperienza giuridica romana (Bari, Cuccari, 1989, p. 239) procede ad un riesame del concetto romano di pubertà, maschile e femminile. Da una analisi delle fonti (in particolare, della nota glossa dell'epitome di Festo: L. 296.18) l'a. ricostruisce un'originaria nozione 'collettiva' di *pubes*, scoloritasi già nel corso dell'età repubblicana, la quale dimostra che il concetto di pubertà era sorto nell'alveo del diritto pubblico ed era consentaneo al primo assetto della *civitas*. Solo in seguito si affiancò una nozione che si può definire 'privata', che presto prevalse e divenne ormai l'unica già sul finire del II sec. a.C. Prendendo in esame, nella sua evoluzione storica, il rapporto tra pubertà maschile e pubertà femminile, l'a. rileva che le espressioni ricorrenti nelle fonti a noi pervenute, che designano la donna pubere come *viripotens*, sembrano tarde e comunque posteriori alla produzione plautina: esse sarebbero state precedute da nozioni e terminologie che mettevano l'accento sulla subordinazione delle donne rispetto ai maschi e, non a caso, parlavano di *vir(a)patiens*. L'introduzione del riferimento al compimento del 14° anno per i maschi e del 12° per le donne fu frutto, secondo l'a., della ricezione di concezioni filosofiche molto radicate e diffuse nel pensiero greco, e si inserì in una visione cosmogonica e globale dell'esistenza sia dell'universo sia dell'uomo e della sua storia, che si svolgeva con tratti paralleli a quelli delle città. La scelta di quelle età, perciò, più che dalla fisiologia, fu suggerita dalle convinzioni circolanti intorno al significato del numero 'sette' e dei suoi multipli. Solo nel principato la pubertà fu collegata alla capacità di giudizio dei giovani, allontanandosi così dall'idea di passaggio rigeneratore (quale momento di rinascita e rinnovamento nel corso della vita umana), che ne aveva caratterizzato l'originario concetto. In tal modo essa si inserì in una nuova concezione: quella della capacità di agire, all'interno della quale la distinzione tra pubertà maschile e pubertà femminile perse progressivamente di significato. [F. L.].

5. Le ormai introvabili *Juristische Miniaturen* (1931) di Gerhard von Beseler sono state riedite nella collana « Antiqua » (n. 50) diretta da Luigi Labruna (Napoli, Jovene, 1989, p. XXVII-164). Vi è premessa (p. XI ss.) una 'nota di lettura' di

Antonio Guarino, essenzialmente intesa ad illustrare e ad interpretare (non già ad attaccare o a difendere: compito che non è dello storico) la singolarissima (e per gran parte ignota) personalità dello studioso di Kiel nei tempi in cui visse e operò. [A. R.].

6. Premesso che il valente antichista Luciano Canfora (mai incontrato da me da vicino) mi è persona particolarmente simpatica per la fermezza con cui difende (e non tradisce) certe sue convinzioni socio-politiche, buone o cattive che siano, segnalo come degne di apprezzamento (e spero di farlo con equanimità) le poche pagine da lui dedicate, nella rivista *Quaderni di storia* 30 (1989) 61 ss., a «L'inquietante mestiere dello storico». Commentando e sviluppando alcuni spunti offertigli da Arthur Rosenberg e da Arnaldo Momigliano (due storiografi di cui sono note e mai da dimenticare le persecuzioni «animalesche» cui furono sottoposti in tempi forse, non so, per sempre superati), Canfora sottolinea che quel *quid* 'animante' che il vero storiografo impone alla materia della sua doverosa erudizione ha sempre, inevitabilmente, a che fare con la politica (intesa, questa, nel senso più elevato del termine): «lo storico in realtà sussiste in relazione col potere: o perché suo antagonista o perché suo strumento». Verità sacrosanta, che lo induce (se non erro) a non voler confessare nemmeno a se stesso, che la celebratissima *Rivoluzione romana* di Ronald Syme, opera scritta in anni in cui non era possibile ignorare che oltre a Mussolini e ben al di sopra di lui vi era Hitler, è opera storica sino ad un certo punto: libro, egli dice, «incandescente e ambiguo». Io, che leggo e rileggo la *Rivoluzione romana* assai spesso, a guisa di 'breviario' di più vaste conoscenze che non ho, darei ragione al Canfora, almeno sino ad un certo punto. Parafrasando una ben nota battuta non ricordo più bene se di Wilde o di Shaw, azzarderei il giudizio che il Syme della *Rivoluzione* (non sarebbe forse da dirsi talvolta anche di Gibbon?) non è ambiguo, è inglese (nella specie, è un inglese di stampo vittoriano o edoardiano, piuttosto dimentico o ignaro del modo spietato in cui il suo paese ha messo insieme un impero). La bestialità selvaggia di Hitler e dei (moltissimi) suoi credenti è completamente fuori dai suoi occhi, perché materia piuttosto da antropologo, mentre, faccio per dire, è il sistema 'non corretto' del civile Ottaviano che lo disturba e lo richiama a paralleli moderni. E siccome l'opera storica, dice il Rosenberg (citato dal Canfora), deve essere giudicata tale «in base al suo valore scientifico e non in base al fatto che il suo autore sia ministro o professore, colonnello a riposo o poeta», azzarderei, visto che ci sono, qualche parola di più: che molto più storico del Syme è stato, sotto un certo profilo (e lasciando da parte Brecht), il Charlie Chaplin del *Grande dittatore*. [A. G.].

7. *L'episcopalis audientia* dell'impero cristiano attendeva da tempo una rivisitazione da parte di uno studioso del diritto romano. Il non facile compito è stato assunto ed egregiamente svolto, in pagine molto accurate e chiare, da Maria Rosa Cimma (C. M. R., *L'«episcopalis audientia» nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano* [Torino, Giappichelli, 1989] p. 167). Premessa una introduzione (p. 9 ss.) sui poteri civili riconosciuti ai vescovi dagli imperatori cristiani, l'a. sviluppa l'argomento in quattro capitoli, rispettivamente dedicati alla legislazione di Costantino (p. 31 ss.), a quella post-costantiniana e pregiustiniana (p. 81 ss.), al *privilegium*

fori (p. 71 ss.), al *Codex* ed alle *Novellae* giustiniane (p. 133 ss.). [G. G.]

8. Apparentemente tra loro distanti, ma in realtà l'uno all'altro vicini, se non proprio contigui, per il comune riferimento a valori culturali che hanno reso nobile il sec. XIX, due raccolte di studi, che meriterebbero, per verità, ben più e ben altro della nostra succinta segnalazione: AA.VV., *L'Antichità nell'Ottocento in Italia e Germania*, a cura di K. Christ e A. Momigliano (Bologna, Il Mulino, 1988, p. 451); AA.VV., *Gesetzgebung und Dogmatik*, a cura di O. Behrends e W. Henckel (Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1989, p. 156). I giusromanisti troveranno in ambedue i libri poco diritto romano in senso stretto, ma vari e importanti spunti di riflessione: sia con riferimento ai problemi di studio delle fonti romane, sia con riguardo ai problemi di esposizione in linguaggio moderno della loro antica materia. [A. G.]

9. Il volume che Vincenzo Scarano Ussani, rimeditando suoi precedenti scritti (alcuni dei quali ospitati su *Labeo*), ha dedicato al pensiero di Nerazio Prisco e di Celso figlio è, come sempre, molto accurato e preciso. Forse un po' enfatico il titolo (S. U. V., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano* [Torino, Giappichelli, 1989] p. 158) e non del tutto misurata l'introduzione (p. 1 ss.), la quale ultima è in sottile e sopravvenuta polemica (o sbaglio?) con chi, come me, giudica assai difficile (mai detto « impossibile ») ricostruire in modo affidante, con le fonti di cognizione che ci passa il convento, le 'personalità' e i 'saperi' dei giuristi romani, né si preoccupa di imbellettare ad ogni costo le sue ricerche pur di essere maggiormente « conosciuto e considerato » nei circoli degli antichisti (cosa tutta da dimostrare) 'ad alto livello'. Ma i titoli e le introduzioni, come ben si sa, vengono fuori, di solito, dopo che il libro è stato scritto, spesso su suggestioni provenienti (come è prassi, ad esempio, dei giornali) da 'titolisti' e affini diversi dall'autore. Quel che ha importanza è il libro: e, nel caso nostro, lo ripeto a scanso di equivoci, siamo in presenza di un buon prodotto, che va letto e meditato con interesse e che risulta, a lettura compiuta, di molto profitto, pur se non se ne possano condividere pienamente le tesi (e pur se, ad esempio, sia piuttosto difficile da ammettere il forte dissenso che vi sarebbe stato tra il 'dogmatico' Nerazio e l' 'empirico' Celso: dissenso che l'a. suppone, con audace visione 'dietrologica', aver addirittura avuto, causa la presunta contemporanea presenza dei due nel *consilium* di Adriano, anche « non irrilevanti implicazioni di carattere politico »). Per quanto mi riguarda (ma qui parla, si badi, un personaggio calato, dalla cintola in giù, in quel perverso « primo cinquantennio di questo secolo » che fu percorso in lungo e in largo dalle bande feroci, forse contagiatrici anche di peste, degli « interpolazionisti »), per quanto dunque mi riguarda, nessuna « ostentata » diffidenza, e tanto meno « malcelata ostilità ». Come ho scritto (e ad alcuni autori, il nostro compreso, personalmente detto) non una, ma più volte, il « recupero » può essere tentato, ma va fatto con molta, moltissima prudenza, senza lasciarsi incantare da coincidenze ed analogie culturali non sicure o non ragionevolmente probabili e senza levare i risultati parziali che talora persuasivamente si raggiungono a indici totalizzanti della personalità (dogmatica, empirica, pirronica, eclettica, o che altro si voglia) del giurista considerato (v. in pro-

posito il mio scritto *Le ragioni del giurista*, trascurato dall'a., con cui si apre la raccolta dello stesso titolo pubblicata nel 1983). Mi spiego meglio: come non è detto che la corrispondenza di una mia frase con un'affermazione sgorgata dal genio di un grande filosofo o poeta (contemporaneo o del passato) sia indice del fatto che io conosca le opere di quell'eminente e vi aderisca, così non è detto che la coincidenza di un concetto espresso da questo o quel giurista romano con le idee manifestate (ai suoi tempi o prima di lui) da questo o quel filosofo o poeta sia indice, a sua volta, di conoscenza e assimilazione da parte del giurista degli scritti del predetto filosofo o poeta (il che vale sopra tutto per i tempi antichi, che erano tanto carenti di edizioni, di enciclopedie e di 'mass media'). Ragionare senza questa necessaria prudenza, non porsi il dubbio (faccio per dire) che la consonanza di una frase del modesto Guarino con un insegnamento del grande Gadamer (di cui Guarino non ha mai letto una riga) possa anche dipendere da un casuale sprazzo di intelligenza del modesto Guarino (o da un momentaneo abbassamento di livello del grande Gadamer), insomma che possa dipendere dal caso, significa, a mio (modesto) parere, ragionare per l'appunto alla maniera prevenuta e arrogante dei non mai abbastanza maledetti « interpolazionisti » del primo cinquantennio del secolo. A parte ciò, colgo l'occasione per segnalare che Nerazio, Celso ed altri eminenti giuristi classici (da Labeone a Giuliano, da Capitone a Pomponio) hanno formato oggetto, contemporaneamente al libro dello Scarano Usani, del terzo contributo dedicato da Richard A. Bauman ai rapporti tra giurisprudenza romana e politica (B. R. A., *Lawyers and politics in the early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian* [München, Beck, 1989] p. XXXI-336): trattazione necessariamente non molto approfondita, ma informatissima, prudente e chiara, sulla quale occorrerà ritornare altra volta. [A. G.]

10. Al problema del fondamento e della legittimità del potere imperiale è dedicato il libro di Francesco Amarelli (F. A., *Trasmissione Rifiuto Usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni* [Napoli, Jovene, 1989] p. 178), che ripercorre, in chiave critica, alcune delicate vicende istituzionali. L'assenza di regolamenti preventivi, determinanti le modalità di accesso alla suprema carica ha, invero, comportato l'alternanza di diversi criteri successori, sul cui avvicendamento giuocarono un ruolo controverso, anche se per nulla secondario, senato ed esercito. Conscio della necessità di nuove verifiche, imposte dalla documentazione, abbondante ma sovente sospetta, l'a. riesamina le circostanze della crisi del sistema dinastico (dai più ritenuto inconciliabile con la pretesa continuazione della repubblica), in uno con i tentativi di elaborare una teoria, quella della scelta del migliore, designato talora con l'espedito dell'adozione: un mezzo, questo, tramite il quale si correggevano i capricci della sorte, da un lato sopperendo alla mancanza di discendenza, dall'altro rendendo più accettabile il carattere autoritario nel frattempo assunto dal vertice dello stato. Dall'analisi delle singole situazioni emerge poi la conflittualità esistente tra la pratica adottiva ed il principio ereditario, lungo un tortuoso itinerario, che sfocerà nel definitivo prevalere del criterio della discendenza naturale. Lungi dal costituire soltanto un problema giuridico, il modo di accedere al supremo ufficio diviene così

l'operato del principe, avrebbero minato anche l'*auctoritas* del suo successore. [LUCIA MONACO].

11. « *Duo genera sunt testium (aut volutariorum aut eorum quibus in iudiciis publicis lege denuntiari solet)* ». A questo passo ben noto di Quintiliano (*inst. orat.* 5.7.9) fa richiamo, un po' riduttivamente, Umberto Vincenti in un suo libro, di cui il vero e più ampio contenuto è comunque evidenziato dal sottotitolo (V. U., « *Duo genera sunt testium* ». *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano* [Padova, Cedam, 1989] p. IX-240). Molto opportunamente l'opera (che in qualche punto avrebbe forse meritato, pur nella innegabile precisione dell'inquadatura generale, qualche maggiore approfondimento) non fa netta distinzione tra processo civile e processo criminale (cosa talvolta ai limiti dell'impossibile), ma preferisce storicizzare l'esposizione, parlando via via, in successivi capitoli: delle disposizioni delle XII Tavole (p. 15 ss.), della « prassi » (ben detto) nei processi comiziali (p. 35 ss.), del regime delle *quaestiones perpetuae* (p. 43 ss.), del regime (o forse, meglio, della prassi) della *cognitio ordinaria* privata (p. 91 ss.), del variato regime delle *cognitiones* cd. « *extra ordinem* » (p. 107 ss.). Accurata l'informazione. Piano lo stile. [A. G.].

12. Il numero dei contributi recenti in materia di *collegia*, finora assai tenue, ha ricevuto finalmente nuova linfa, grazie al lavoro di Halsey L. Royden, *The Magistrates of the Roman Professional Collegia in Italy from the First to the Third Century A. D.* (Biblioteca di Studi antichi, Pisa, Giardini, 1988, p. XIII-281). L'a. si è occupato di questa tipica manifestazione della libertà associativa in diritto romano con particolare riguardo alla presenza dei *collegia* nelle città di Ostia e Portus, ove l'ingente quantità delle epigrafi esistenti in materia ha permesso di ricostruire composizione degli organi deliberanti e organizzazione interna dei *collegia*. Dopo un capitolo introduttivo (p. 23), dedicato alle linee generali di regolamentazione giuridica, con accenni alla disciplina introdotta dalla *lex Iulia de collegiis* ed alla struttura intrinseca di tali forme di aggregazione, il Royden passa in rassegna il materiale archeologico fornito dagli insediamenti di Ostia e Portus (63-125), in raffronto con le epigrafi, relative a *collegia*, provenienti da Roma (145-222), per inferirne l'esistenza di due diversi tipi di organizzazione collegiale, nell'Italia del periodo classico. Uno fortemente gerarchizzato al suo interno, fondato su una « quasi-military organisation » (223), del quale esempio tipico sono i *collegia* dei *fabri* e quelli dei *centonarii*, brigate di « vigili del fuoco », la cui funzione si fondava sull'efficienza della cooperazione e la rapidità di azione. Il secondo tipo a base invece essenzialmente individuale, non cooperativa, e attivo nel ramo « fornitura dei servizi 'pubblici' » (come il *corpus mensorum machinariorum frumenti publici* o il *corpus pistorum*). È nell'ambito del primo tipo di *collegia* che prende corpo un vero e proprio *cursus honorum*, strutturato sul modello dei *municipia*, con la presenza di *decuriones* e *centuriones*, e alla cui vetta sono i *magistri quinquennales*: di questi ultimi è presente una lista completa nelle appendici che corredano il volume, relativamente al territorio italico ed al periodo preso in considerazione (p. 249-258). Un'esauriente e minuta analisi prosopografica, unita ad una notevole esperienza della struttura giuridica dei *collegia*, fanno del volu-

me un importante contributo alla nostra conoscenza delle realtà associative di epoca romana e delle loro connessioni con l'amministrazione municipale. [F. LA.].

13. « Colmare una lacuna » è, notoriamente, un modo di dire che assai di rado (per non dir mai) in materia giusromanistica corrisponde ad una effettiva realtà, ma Luigi Garofalo entro certi limiti questo risultato l'ha colto, concentrando la sua attenzione e il suo studio sul tema dell'attività repressiva dei *crimina* (o, detto meno impegnativamente, degli illeciti) esercitata nei secoli, sin che poterono farlo, dagli *aediles* romani (G. L., *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei « iudicia populi »* [Padova, Cedam, 1989] p. VIII-218). Il libro, che ovviamente non può non esorbitare qua e là dal tema specifico degli edili (plebei e non plebei) e compiere incursioni nel campo più vasto di tutta quanta la repressione pubblica, si divide in quattro capitoli; il primo relativo a quelli che l'a. denomina, in modo piuttosto discutibile, i « *iudicia populi* edilizi » nell'età predecemvirale (p. 7 ss.); il secondo dedicato alla legislazione decemvirale e alle sue ripercussioni (p. 45 ss.); il terzo (che è il più lungo ed il più persuasivo) attinente alla repressione criminale edilizia post-decemvirale (p. 73 ss.); il quarto inteso alla ricostruzione, nei limiti del possibile, di una « procedura » tipica dei giudizi decemvirali (p. 141 ss.). Questo non è il luogo per esprimere, sia pure con un'argomentazione ridotta al minimo, i punti di dissenso con quanto sostiene l'a. sopra tutto nei primi due capitoli (punti per i quali rinvio agli stessi miei scritti citati nel libro): è solo il luogo e la gradita occasione per dichiarare che l'a., pur là dove non convince chi scrive, si dimostra sempre pienamente informato, del tutto alieno da affermazioni prive di ragionato sostegno, e gradevolmente limpido nella struttura del suo non facile discorso. [A. G.].

14. Scrivere un manuale di istituzioni di diritto romano, relativo cioè al *ius privatum*, è tra le cose più ingrato, per chi voglia sobbarcarsi all'impresa. A parte il fatto che quei noiosi ed acidi dei « Fachgenossen » troveranno sempre un mucchio di lacune e difetti da segnalare (con particolare riguardo, è ovvio, agli argomenti che hanno approfondito nei loro studi specifici), vi è la difficoltà di conciliare l'esattezza con la brevità delle notizie, di temperare la profondità con la chiarezza del discorso, di accogliere nello stesso volume gli argomenti che si gradiscono accanto a quelli che si hanno in uggia più o meno profonda, ma sopra tutto vi è la esigenza di non dimenticare mai che il libro è diretto agli studenti di giurisprudenza « *mediae qualitatis* » e deve essere da loro capito senza ricorrere per (improbabili) aiuti ai premi Nobel, agli accademici di tutte le possibili scienze e filosofie od agli esperti di enigmistica. Tutte considerazioni, quelle che precedono, che sono state alla base degli interventi (ovviamente, molto più ampi e articolati) pronunciati a Firenze, in un incontro dell'ottobre 1988, da Alberto Burdese, Matteo Marrone, Mario Talamanca e Giovanni Pugliese, anche e sopra tutto nella loro veste di autori o coautori in concreto di altrettanti manuali istituzionali, dei quali in queste pagine già si è fatto cenno in precedenti occasioni. Contemporaneamente, o quasi, alla pubblicazione di questi e di altri interventi in *Index* 18 (1990) 1 ss. sono venute alla luce, e vengono qui segnalate col dovuto interesse, le edizioni complete delle *Istituzioni di diritto romano* di M. Marrone (Palermo, Palumbo, 1989, p. 931) e di M. Talamanca (Milano, Giuf-

frè, 1990, p. VIII-829) e la seconda edizione, in volume unico e in un testo accuratamente rivisto e migliorato, delle *Istituzioni di diritto romano* scritte da G. Pugliese con la collaborazione di F. Sitzia e di L. Vacca (Torino, Giappichelli, 1990, p. XXXVIII-954). Tre ottimi libri di testo, i due primi con esposizione sistematica unitaria (corrispondente a quella più tradizionale) e il terzo con esposizione sistematica distinta in tre periodi, che sono accomunati dal rispetto che gli autori hanno osservato per l'adozione di un nucleo di nozioni generali con riferimento al quale la narrazione opportunamente e fruttuosamente si sviluppa. Come lettore '*mediae qualitatis*' quale sono o mi sforzo di essere, li saluto tutti e tre, al di là di ogni preferenza tra i metodi espositivi adottati, con uguale ed intenso piacere. [A. G.]

15. A cura di W. Haase, è stato pubblicato un altro volume di *ANRW*. (II,33,1: *Sprache und Literatur. Lit. des 2. Jahrh. und einzelne Autoren der trajanischen und früh-hadrianischen Zeit* [Berlin-New York, de Gruyter, 1989] p. XIV-847). Si tratta del primo di cinque interessantissimi tomi, dei quali ben tre saranno dedicati a Tacito ed alla sua opera. [L. M.]

16. Nel dover segnalare brevemente il recente studio dedicato da Dieter Nörr alla tabula bronzea di Alcántara (cfr. *Gerión*, 2 [1984] 265 ss.), è assai difficile, se non impossibile, andare molto al di là del titolo (N. D., *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcántara*, in *BAW. Heft 101* [München, Beck, 1989] p. 174). Il saggio, che prende spunto e alimento dall'iscrizione spagnola, è alla maniera di altri precedenti scritti del N., un séguito concatenato di notazioni sottili, di pertinenti divagazioni, di lucide aperture, che letteralmente (e quasi mi vergogno di adoperare un verbo così impegnativo) incanta. Altro non saprei dire dopo la lettura di queste pagine così asciutte, fini e godibili. Pagine che meritano ben più approfondite riflessioni, ma che sin da ora si possono segnalare ad esempio di come può essere condotta al meglio una ricerca storico-giuridica. [A. G.]

17. Lo studio delle Novelle di Valentiniano III ha dato occasione a Maria Fossati Vanzetti Bianchi di riesaminare l'argomento tuttora aperto delle costituzioni imperiali nel periodo postclassico, con note particolarmente interessanti per ciò che riguarda le *pragmaticae sanctiones* e i *rescripta* (F. V. B. M., *Le Novelle di Valentiniano III*, I. *Fonti* [Padova, Cedam, 1988] p. XIV-229). Il volume, che sarà seguito da un altro o da altri volumi di analisi contenutistica delle *leges Valentiniani*, si divide in cinque capitoli più quattro appendici di inquadramento generale. [B. B.]

18. L'appuntamento biennale a Copanello, indetto dall'università di Reggio Calabria e per essa dalla facoltà giuridica di Catanzaro, è divenuta una gradita consuetudine per i giuristi italiani e per molti studiosi stranieri. Purtroppo, gli *Atti* non vengono alla luce, causa le molte difficoltà di raccogliarli per iscritto, con la prontezza che si desidererebbe: poco male, comunque, di fronte all'interesse delle relazioni ed alla vivacità delle discussioni che in essi figurano. Eccoci dunque, nell'imminenza di un convegno annunciato per il 1990, innanzi agli atti del convegno del 1986, che aveva per tema (conservato dal titolo del volume) *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana* [Napoli, ESI, 1989, p. 281]. Le relazioni (di Casavola, Gabba, Burdese, Bretonne, Schia-

vone, Pugliese, Marrone) sono indicate a parte, nello Schedario della nostra rivista. Quanto alle discussioni, sono state tante, e tutte, come risulta dalle pagine che le verbalizzano, interessanti e pertinenti. [A. G.]

19. Il libro è di quelli che, a volerne riferire in breve, si corre il rischio di banalizzarli: cosa che assolutamente non merita, essendo frutto evidente (e, a mio personale giudizio, felice) di una ricerca storica nutrita di analisi sempre attente e, molte volte, fini. È questo che penso del volume, oltre tutto curato in ogni minimo particolare, che Dario Mantovani ha dedicato alle origini della repressione criminale attraverso *quaestiones*, con particolare riguardo al passaggio dalle indagini di tipo inquisitorio (unilaterali, come egli le chiama) alle inchieste ad impianto accusatorio (cioè, per usare il suo più sfumato linguaggio, a struttura bilaterale), in un'epoca storica che ha inizio con il punto interrogativo delle *XII Tabulae* ed ha sbocco nella legislazione sillana (M. D., *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla « quaestio » unilaterale alla « quaestio » bilaterale* [Padova, Cedam, 1989] p. XIII-274). Si può, leggendo questo libro, non essere d'accordo su questo o quel punto: non è il caso di registrarlo (per di più, affrettatamente) in questa sede. Quello che importa è segnalare sin d'ora che esso è, nei quattro capitoli in cui si divide, singolarmente stimolante di riflessioni e di idee. [A. G.]

20. A chi scorra con fretta l'indice di ZSS. 106 (1989) potrà forse sfuggire l'interesse tutto particolare dell'articolo di Detlef Liebs, *Römische Jurisprudenz in Afrika* (p. 210 ss.): articolo che non è solo un nuovo e interessante contributo del romanista di Friburgo allo studio della giurisprudenza, ma è anche, in buona parte (p. 230 ss.) specificamente dedicato ad una revisione concisa e tuttavia completa della problematica relativa alle *Pauli Sententiae*. [G. G.]

21. L'opera di Louis de Beaufort sui primi cinque secoli della storia di Roma viene citata ritualmente da tutti, ma in realtà è pochissimo conosciuta sia nell'originale francese, sia nelle traduzioni e citazioni letterali in altre lingue. Di essa esiste una versione italiana anonima pubblicata a Napoli nel 1786 « presso i fratelli Roland », la quale è una delle tante prove della diretta comunicazione esistita nel '700 e nell'800 tra l'attivissima cultura napoletana e quella dell'Europa intellettualmente più evoluta sul piano degli studi storici e giuridici. Sia consentita una punta di orgoglio, a chi sigla questa nota, nel segnalare che ancora una volta a Napoli la versione italiana dianzi detta (divenuta col tempo anch'essa non meno rara dell'originale) è stata riprodotta in anastatica, come n. 51 della collana « Antiqua » diretta da Luigi Labruna, con l'aggiunta di una densa 'nota di lettura' di Bertrand Hemmerdinger (d. B. L., *Dissertazione sull'incertezza de' primi cinque secoli della storia romana*, con Nota di lettura di B. H. [Napoli, Jovene, 1990] p. XLIV-XXIII-224-237-44). [V. G.]

22. L'alto apprezzamento per l'iniziativa è ovvio. Ma da parte mia vi è qualcosa di più: la gratitudine di un vecchio studioso, sempre più solo e incompreso nel vincolo indelebile che lo lega ai suoi maestri (ed ai maestri dei suoi maestri), verso Okko Beherends e Federico D'Ippolito, i quali si sono assunti il gravosissimo compito di rintracciare e ripubblicare gli scritti di Otto Lenel, materialmente sottoponendoli all'attenzione di troppi personaggi che si dicono giusromanisti senza aver doveroso-

samente sudato sulle opere di coloro che hanno gettato le basi genuine, tra l'otto e il novecento, della nostra scienza (L. O., *Gesammelte Schriften*, a cura di O. B. e F. D'I., I: 1876-1889 [Napoli, Jovene, 1990] p. LVIII-568). È un ringraziamento che va esteso alle due giovani collaboratrici di tanta impresa, Piera Capone e Carla Masi Doria, nonché a Luigi Labruna, che ancora una volta si è reso disponibile con la sua preziosa collana dal titolo « Antiqua » (n. 52). Ottime le introduzioni dei due curatori: quella del Behrends sagacemente puntata al ritrovamento dei tratti essenziali della lunga vita scientifica del Lenel, quella del D'Ippolito felicemente centrata sulla esistenziale validità per un vero giusromanista di un Lenel e di tutta quanta la nobile generazione di studiosi (dal Gradenwitz al Wlassak, dal Bonfante al Riccobono, dal Solazzi al Pringsheim, dal Levy allo Schulz e ancora e ancora e ancora) che ha contribuito, nella tensione dialettica con lui, a fare di Lenel sempre più e sempre più inconfondibilmente Lenel. (Volete saperne una? Di Lenel mi aveva parlato più volte, illustrandone anche tutte le umane varietà di carattere, il nostro amatissimo e acutissimo Mario Lauria, che lo aveva avuto per quotidiano maestro a Friburgo in Bresgovia. Credevo di essere informato tanto, anzi tantissimo su di lui. Ebbene, solo dal saggio, doverosamente completo del Behrends ho appreso una cosa che Lauria forse sapeva, ma, ritenendola trascurabile, non aveva mai curato, sia pure a titolo di curiosità, di dirmi: che Lenel era di famiglia ebraica. Sono lieto e orgoglioso di essere cresciuto all'ombra di uomini di questo stampo di civiltà). [A. G.]

23. L'ottava edizione della *Storia del diritto romano* di Antonio Guarino (Napoli, Jovene, 1990, p. 767), oltre che aggiornata nella bibliografia sino ai primi mesi del 1990, è stata rielaborata quasi ad ogni pagina ed è stata altresì accresciuta di un nuovo paragrafo (il § 43, p. 646 ss.) dedicato all'esegesi delle fonti di cognizione. Il libro si presenta, in altri termini, secondo quello che è il costume (e probabilmente il tormento) dell'a., ancor più diverso nei particolari (e talora in alcune impostazioni meno limitate) rispetto all'edizione del 1987 di quanto questa e le edizioni precedenti si sono presentate, a loro volta, in certo senso 'nuove' l'una rispetto all'altra, sino a risalire alla prima, uscita alla luce nel 1949. In più, visibilissimo, lo sforzo di rendere sempre più semplice e chiaro il dettato di un'opera che ascrive a sua massima ambizione quella di poter essere facilmente capita dagli studenti delle facoltà giuridiche, pur essendo tutt'altro che epidermica nell'esposizione e nella trattazione dei problemi (problemi, peraltro, sempre deliberatamente esposti senza fare i nomi degli autori delle varie teorie, al fine di non condizionare a nessun 'ipse dixit' il senso critico dei giovani lettori). I capitoli, preceduti da un paragrafo di introduzione che ne costituisce la chiave di lettura, sono cinque: i primi quattro dedicati ai periodi in cui l'a. divide la trattazione storica (nonché costruiti in modo da far ritrovare, nei limiti del possibile, in ciascuno di essi lo stesso ordine degli argomenti che interessano ai fini della ricostruzione storico-giuridica), il quinto dedicato alla descrizione delle fonti di conoscenza tecniche e atecniche, al metodo di studio delle fonti stesse (con particolare riguardo a quelle tecniche), alla bibliografia generale relativa ai vari settori, alla indicazione dei mezzi cui ricorrere per integrare quella bibliografia, ad una tavola cronologica riepilogativa. Da non trascurare l'attenzione che l'a. ha posto

nell'impiego dei 'corpi' tipografici: quello piú grande volto all'esposizione delle linee essenziali per l'informazione di base del lettore, quello piú piccolo posto al servizio delle nozioni di supporto o di riferimento e delle piú minuziose precisazioni o discussioni. Chi sigla questa segnalazione manca della imparzialità necessaria per esprimere un giudizio sulle opere dell'a., ivi compresa questa, e se ne astiene perciò rigosamente, ma non reputa parziale il richiamo dell'attenzione di coloro che avranno il volume fra le mani alle parole con cui lo stesso autore conclude, forse con una punta di amarezza, la sua postilla alla prefazione di questa ottava edizione di un libro che ha accompagnato quasi integralmente la sua vita scientifica e didattica. [G. G.].

24. *Cogitationis poenam nemo patitur* è il testo di un famosissimo frammento di Ulpiano (3 ad ed.), che si legge in D. 48.19.18 (*De poenis*) e che L. Ulp. 218 giustamente ricollega a D. 2.2.1.2. La ragione e l'iter per cui la frase è andata a finire nel tit. D. 48.19 non interessano Hans Peter Glöckner, il quale collega invece il frammento ulpiano a tutti gli altri relativi alla irrilevanza (penale o non penale) della mera *cogitatio* ed intitola ad esso uno studio accuratissimo delle riflessioni che al tema dedicarono i glossatori medievali (G. H. P., « *Cogitationis poenam nemo patitur* ». *Zu den Anfängen einer Versuchslehre in der Jurisprudenz der Glossatoren* [Frankfurt a. M., Klostermann, 1989] p. XIV-560). L'opera è di grande suggestione per gli studiosi del diritto romano, in quanto evidenzia la molteplicità delle riflessioni, alcune piú e alcune meno acute, che questo e altri passi hanno suscitato ed indirettamente conferma, se pur ve n'è bisogno, l'alta probabilità che riflessioni dello stesso tipo siano state fatte in età postclassica sui testi giurisprudenziali classici, penetrando in essi attraverso le successive edizioni e compilazioni. Per cui la elementare necessità, ai fini di uno studio serio del diritto romano, di sottoporsi alla dura fatica dell'esegesi critica delle fonti di cognizione. [A. R.].

25. Un professore di economia politica di cui non ricordo piú il nome (persona colta e simpaticissima, ma, sapete com'è, sempre animale universitario) aveva stabilito, dopo attente rilevazioni statistiche in cui c'entravano anche le radici quadrate, che la media degli studenti bocciati al suo esame era e doveva essere di *tot*. Pertanto, mentre si svolgevano le sedute esaminatorie, egli soleva rivolgersi di tratto in tratto ad un suo assistente 'ad hoc', per chiedergli sottovoce come andasse realizzandosi la media. Se l'assistente gli comunicava che i risultati delle prove erano troppo al di sopra della media delle riprovazioni, egli si affrettava, per rimettersi in sesto, ad approvare benevolmente due o tre candidati anche se 'surdi vel muti'; se viceversa l'assistente lo avvertiva che la media era stata soverchiamente avvilita da un eccesso di approvazioni, il suo dispiacere era sincero ed evidente, ma i candidati che passavano a presentarglisi erano segnati dall'esito infausto, salvo che (cosa rara) fossero, sotto piú moderne vesti, un nuovo Smith Mr. Adam o un altro un Ricardo Mr. David. Il ricordo che precede valga a spiegare come io, in questa nota, non volendo essere da meno del mio vecchio e compianto collega economista, mi guarderò bene dal lodare l'ultima impresa scientifica compiuta da uno studioso che in precedenti occasioni ho troppo spesso e *ultra modum* coperto di elogi. Non sarò Sainte Beuve, ma anch'io ho

una reputazione, di critico non facile agli entusiasmi, da difendere. Che importa, dunque, che Giuliano Crifò, rinunciando ad occuparsi del problema della moglie di Mecenate o di quello dei *quattuorviri viis in urbe purgandis*, si sia dedicato anima e corpo alla edizione critica, con versione italiana a fronte, del testo del 1741 delle *Institutiones oratoriae* di Giambattista Vico (Napoli, Ist. Suor Orsola, 1989, p. CXII-567)? Che importa che l'edizione, corredata da accuratissimi indici, sia costata all'autore molti anni di duro lavoro? Che importa che la lunga introduzione del curatore (p. XV-CXII) illumini l'importanza non sempre da tutti avvertita di quest'opera, fatta e rifatta per tutta la vita del Vico nel suo insegnamento di retorica a Napoli, nel quadro di tutto il lungo divenire del pensiero vichiano prima e dopo la pubblicazione della prima *Scienza Nuova* del 1725? Che importa che questa faticosa fatica del Crifò venga dopo (anzi, spero, durante) l'impresa non ancora terminata della ripubblicazione delle opere di Pietro Bonfante e della rivalutazione, negli scritti e nel pensiero, di Emilio Betti? Che importa tutto questo, se ormai ho speso nell'apprezzare il lavoro assiduo, tenace, silenzioso e affidante del Crifò molto piú di quanto mi conveniva erogare per mantenermi al distaccato livello degli studiosi '*emunctae naris*' che gettano uno sguardo al prodotto e bofonchiano, al piú, « non c'è male »? Dunque, mi spiace, ma a parlare esplicitamente bene del libro ci rimetterei. Il massimo che posso permettermi è di segnalare che la veste tipografica è ottima. Anzi (mi correggo), non c'è male. [A. G.].